COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE



Bruxelles, 10.4.2007 COM(2007) 171 definitivo

VENTIQUATTRESIMA RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

sulle attività antidumping, antisovvenzioni e in materia di salvaguardia

(2005)

{SEC(2007) 440}

IT IT

INTRODUZIONE

La presente relazione per il 2005 è presentata al Parlamento europeo (PE) a seguito della risoluzione del 16 dicembre 1981 del Parlamento stesso sulle attività antidumping della Comunità nonché della relazione della commissione parlamentare per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

La presente relazione di sintesi contiene un riepilogo dei punti salienti del 2005, ma, come già negli anni precedenti, è completato dal più dettagliato documento di lavoro del personale della Commissione e dai relativi allegati. La struttura generale della presente relazione segue la falsariga di quella del documento di lavoro: entrambi i documenti sono suddivisi nelle medesime sezioni, in modo da poter ritrovare facilmente informazioni più dettagliate consultando il documento di lavoro.

È possibile consultare la presente relazione e il testo integrale del documento di lavoro sul seguente sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/trade/issues/respectrules/anti_dumping/legis/index_en.htm

La presente relazione và inserita nel contesto generale della politica commerciale dell'UE, recentemente illustrata nella comunicazione della Commissione "Europa globale" . In tale contesto la Commissione, nel dicembre 2006, ha adottato un "Libro verde" che invita a una riflessione pubblica sul modo migliore di utilizzare gli strumenti europei di difesa commerciale in un'economia globale in mutamento. I risultati di questo processo si rispecchieranno nelle relazioni future.

1. SINTESI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Le inchieste antidumping (AD), antisovvenzioni (AS) e in materia di salvaguardia vengono svolte a norma dei regolamenti di base del Consiglio. Nel documento di lavoro è contenuta una sintesi della legislazione vigente. I testi di riferimento in materia di antidumping e di antisovvenzioni vengono denominati di seguito: "il regolamento/i regolamenti di base".

1.1. Modifiche apportate alla legislazione comunitaria nel 2005

Considerati i notevoli progressi dell'Ucraina verso l'instaurazione dell'economia di mercato, il Consiglio ha adottato la proposta della Commissione intesa a considerare questo paese un'economia di mercato a tutti gli effetti ai fini delle inchieste antidumping. In tal modo, sarà possibile calcolare il valore normale per gli esportatori e i produttori ucraini sulla base dei loro prezzi e costi. Il regolamento (CE) n. 2117/2005 è entrato in vigore il 30 dicembre 2005.

2. ALLARGAMENTO

In seguito all'allargamento dell'UE del maggio 2004, la Commissione, durante il 2005, ha proseguito i suoi sforzi mirasti a garantire un'agevole integrazione delle

http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/competitiveness/global_europe_en.htm

amministrazioni dei nuovi Stati membri in materia di difesa commerciale. Oltre agli scambi regolari di informazioni, sono stati organizzati cicli di formazione specifici e seminari di valutazione.

Sempre nel 2005, la Commissione ha concluso il monitoraggio e l'applicazione delle misure transitorie speciali sotto forma di impegni adottate rispetto a quattro casi (nitrato di ammonio dalla Russia e dall'Ucraina, lamiere dette "magnetiche" a grani orientati dalla Russia e carburo di silicio dall'Ucraina) per evitare agli utenti e ai consumatori dei nuovi Stati membri difficoltà o crisi economiche a seguito dell'allargamento del 2004.

Basandosi sull'esperienza positiva dell'allargamento del 2004, la DG Commercio ha elaborato un piano d'azione per preparare l'adesione della Bulgaria e della Romania nel settore della difesa commerciale.

3. RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI ECONOMIA DI MERCATO (SEM) A LIVELLO NAZIONALE

Dal punto di vista concettuale, i criteri validi per stabilire se un intero paese può essere considerato un'economia di mercato a pieno titolo ai fini delle inchieste AD sono ispirati a quelli – definiti all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base – applicabili a titolo individuale alle imprese situate in economie in transizione verso un'economia di mercato.

Il lavoro svolto in questo campo nel corso del 2005 è stato considerevole. Dopo aver valutato, in particolare, la proposta presentata dall'Ucraina a marzo del 2002, la Commissione ha proposto di concedere a questo paese lo status di economia di mercato (SEM) in quanto risultavano soddisfatti tutti i criteri necessari (vedi paragrafo 1.1).

A giugno del 2004 la Commissione ha effettuato una valutazione preliminare della richiesta presentata a settembre del 2003 dalla Repubblica popolare cinese, dopo di che è stato istituito un gruppo di lavoro bilaterale incaricato di valutare gli eventuali progressi compiuti. In occasione del vertice UE-Cina del settembre 2005 si è passati alla fase successiva, poiché le parti hanno deciso di avviare un dialogo ad alto livello sulle questioni in sospeso onde conseguire risultati positivi in merito al SEM.

Nel corso del 2005, il Vietnam, la Mongolia e l'Armenia hanno fornito ulteriori informazioni per corroborare la richiesta di SEM. Dopo aver esaminato tali informazioni, la Commissione ha formulato domande sulle questioni che nelle risposte non erano state trattate in modo esauriente, ha analizzato i dati forniti da fonti esterne per i tre paesi suddetti e ha chiesto ulteriori informazioni al Kazakhstan.

Il SEM a livello nazionale è soggetto, per tutti i paesi attualmente all'esame, al rispetto dei criteri in sospeso.

4. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE / CONTATTI BILATERALI

L'help desk nel campo della difesa commerciale per le piccole e medie imprese (PMI), istituito nel dicembre 2004, ha continuato a rispondere ai quesiti e ai problemi

attinenti agli strumenti di difesa del commercio. La Commissione ha inoltre organizzato o preso parte a 10 seminari di informazione destinati agli operatori economici e alle amministrazioni di paesi terzi.

A dicembre 2005, la Commissione ha ricevuto i risultati di uno studio di valutazione dei propri strumenti di difesa commerciale

(http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/legis/index_en.htm) basato su un'indagine effettuata tra le parti interessate alle attività di difesa commerciale dell'UE, come gli Stati membri, l'industria comunitaria, gli esportatori, gli importatori e gli utenti finali. L'impostazione generale della Comunità per le inchieste di difesa commerciale è stata valutata in modo positivo. Pur confermando la natura equilibrata del sistema comunitario e l'alto livello delle norme applicate, la valutazione suggerisce di riflettere su alcuni aspetti specifici e formula proposte interessanti che potrebbero contribuire a migliorare determinati aspetti del sistema attuale, in particolare i diritti delle parti e la trasparenza.

5. SINTESI DELLE INCHIESTE E DELLE MISURE AD, AS E IN MATERIA DI SALVAGUARDIA

5.1. Osservazioni di carattere generale

Alla fine del 2005 erano in vigore nella Comunità 135 misure antidumping (cfr. allegato O) e 12 misure compensative (cfr. allegato P).

Nel 2005 le misure antidumping e compensative riguardavano soltanto lo 0,45% delle importazioni totali nella Comunità.

NB: maggiori dettagli sulle questioni trattate di seguito vengono forniti nel documento di lavoro allegato alla presente relazione: accanto al titolo di ciascuna sezione figura il riferimento ai corrispondenti allegati del documento di lavoro.

5.2. Nuove inchieste (cfr. allegati A-E e allegato N)

Nel corso del 2005 sono state aperte 26 inchieste². Sono stati istituiti dazi provvisori nell'ambito di 15 procedimenti. 19 inchieste si sono concluse con l'istituzione di dazi definitivi. Dieci procedimenti sono stati conclusi senza l'istituzione di misure.

La scadenza automatica, al termine del periodo stabilito di cinque anni, è stata autorizzata nel caso di altre 27 misure, di cui 7 compensative.

5.3. Inchieste di riesame

Le inchieste di riesame costituiscono come sempre una parte preponderante del lavoro compiuto dai servizi SDC: questo tipo di inchieste ha rappresentato infatti oltre il 64% di tutte le inchieste avviate. La tabella 2 del documento di lavoro riporta i relativi dati statistici per gli anni 2001-2005.

La tabella 1 del documento di lavoro riporta i dati statistici relativi alle nuove inchieste per gli anni 2001-2005 avviate a norma degli articoli 5 e 10 dei regolamenti di base.

5.3.1. Riesami in previsione della scadenza (cfr. allegato F)

L'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 18, rispettivamente, dei regolamenti di base prevedono la scadenza delle misure dopo cinque anni, a meno che sia dimostrato, in occasione di un riesame in previsione della scadenza, che è necessario mantenerle nella loro forma originale.

Nel 2005 sono state avviate 23 inchieste di riesame in previsione della scadenza, di cui sette hanno concluso che era necessario confermare il dazio per un ulteriore quinquennio. Va osservato che le inchieste avviate dopo il 20 marzo 2004 sono ormai prossime alla scadenza, in quanto le conclusioni devono essere raggiunte entro 12 mesi e, in ogni caso, non oltre 15 mesi dalla data di apertura dell'inchiesta in questione.

5.3.2. Riesami intermedi (cfr. allegato G)

L'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 19, rispettivamente, dei regolamenti di base prevedono la possibilità di un riesame delle misure in vigore; I riesami possono limitarsi agli aspetti attinenti al dumping/alle sovvenzioni o al pregiudizio.

Nel 2005 sono stati avviati in totale 22 riesami intermedi, 18 dei quali si sono conclusi con la conferma o la modifica del dazio; inoltre, la chiusura di 3 inchieste ha posto fine alle misure corrispondenti.

5.3.3. Riesami intermedi di altro tipo (cfr. allegato H)

Nel corso del 2005 sono stati portati a termine altri riesami, non disciplinati dall'articolo 11, paragrafo 3, o dall'articolo 19, rispettivamente, dei regolamenti di base o per i quali non era stato pubblicato un avviso di apertura nella GU.

I riesami riguardavano, fra l'altro, l'accettazione, il ritiro volontario o la violazione degli impegni, una descrizione più precisa dei prodotti, ecc.

5.3.4. Riesami relativi a nuovi esportatori (cfr. allegato I)

L'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 20 dei regolamenti di base prevedono, rispettivamente, un riesame "relativo a nuovi esportatori" e un riesame "accelerato" al fine di determinare, rispettivamente, un margine di dumping individuale o un dazio compensativo individuale per i nuovi esportatori con sede nel paese esportatore in questione che non hanno esportato il prodotto durante il periodo dell'inchiesta. Tali esportatori devono provare di essere veramente nuovi esportatori e di avere effettivamente iniziato ad esportare verso la Comunità dopo il periodo dell'inchiesta. (per tale tipo di esportatori può essere calcolato un dazio individuale, che normalmente è inferiore al dazio per paese).

Nel 2005 sono stati avviati 5 riesami relativi a nuovi esportatori (di cui 2 accelerati). Quattro inchieste, tra cui un riesame accelerato, sono state portate a termine nello stesso anno. Una di queste inchieste si è conclusa con il mantenimento del livello iniziale del dazio.

5.3.5. Inchieste relative a casi di assorbimento del dazio (cfr. allegato J)

Qualora vi siano informazioni sufficienti per dimostrare che durante e precedentemente al periodo dell'inchiesta originaria, o in seguito all'imposizione delle misure, i prezzi all'esportazione sono calati, o che non vi è stato alcun movimento, o un movimento insufficiente, nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nella Comunità del prodotto importato, può essere aperto un riesame per assorbimento del dazio al fine di esaminare se la misura abbia avuto un impatto sui prezzi summenzionati. Potranno essere ricalcolati i margini di dumping e aumentati i dazi per tenere conto di tali prezzi all'esportazione più bassi. La possibilità di riesami per assorbimento del dazio è prevista dagli articoli 12 e 19, paragrafo 3 dei regolamenti di base.

Nel 2005 è stata avviata un'inchiesta antiassorbimento e un'altra inchiesta è stata chiusa senza aumento del dazio.

5.3.6. Inchieste relative all'elusione delle misure (cfr. allegato K)

L'articolo 13 e l'articolo 23, rispettivamente, dei regolamenti di base hanno introdotto la possibilità di procedere alla riapertura di un'inchiesta qualora si dimostri che le misure vengono eluse.

Nel 2005 sono state aperte tre inchieste, una delle quali si è conclusa con l'estensione del dazio.

5.4. Inchieste di salvaguardia (cfr. allegato L)

Nel 2005 sono state avviate due inchieste di salvaguardia che riguardavano, rispettivamente, i prodotti tessili e le fragole congelate. L'inchiesta sui prodotti tessili si è conclusa nell'ultima parte dell'anno. I dazi definitivi istituiti sul salmone d'allevamento sono stati successivamente abrogati. Alla fine del 2005 rimaneva in vigore solo una misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati tipi di agrumi.

6. EFFETTIVA APPLICAZIONE DELLE MISURE AD/AS

6.1. Azioni di controllo e monitoraggio

Le attività di controllo e monitoraggio relative alle misure in vigore si sono concentrate su quattro settori principali: (1) prevenire le frodi; (2) monitorare i flussi commerciali e gli sviluppi del mercato; (3) migliorare l'efficienza dei controlli utilizzando gli strumenti adeguati e (4) contrastare le pratiche irregolari. Queste iniziative hanno fatto sì che i servizi responsabili degli SDC adottassero un atteggiamento più proattivo nel campo dell'effettiva applicazione delle misure.

6.2. Monitoraggio degli impegni (cfr. allegati M e Q)

Tra le attività nel campo dell'effettiva applicazione delle misure rientra anche il monitoraggio degli impegni, dato che questi ultimi sono una delle forme che assumono le misure AD o AS. La Commissione accetta gli impegni dopo essersi

assicurata che possano effettivamente eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping o delle sovvenzioni.

All'inizio del 2005 erano in vigore impegni che la Commissione aveva accettato da 47 società. Nel 2005, si sono verificati i seguenti cambiamenti nel portafoglio di impegni: scadenza degli impegni di 16 società e accettazione di 9 offerte di impegni, che portano a 40 il numero complessivo degli impegni in vigore alla fine del 2005.

7. RESTITUZIONI (CFR. ALLEGATO T)

Gli articoli 11, paragrafo 8, e 21, paragrafo 1, dei regolamenti di base consentono agli importatori di chiedere il rimborso dei corrispondenti diritti raccolti qualora venga dimostrato che il margine di dumping/sovvenzione sulla base del quale sono stati pagati i diritti è stato eliminato o portato a un livello inferiore a quello del diritto in vigore.

Nel 2005 sono state presentate dodici nuove domande di rimborso; sono state adottate quattro decisioni di rigetto di domande di restituzione, mentre un'altra domanda è stata ritirata. Per la prima volta sono state presentate richieste di restituzione di dazi compensativi.

8. CONTROLLO GIURISDIZIONALE: DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA/DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Nel 2005, il Tribunale di primo grado e la Corte di giustizia hanno pronunciato rispettivamente 5 e 1 sentenze/a in materia di antidumping o di antisovvenzioni. In tre delle cinque sentenze del Tribunale di primo grado, il tribunale ha confermato il giudizio Eurocoton (cfr. 22esima relazione annuale al Parlamento europeo) ed ha annullato la non-adozione delle misure antidumping definitive proposte dalla Commissione da parte del Consiglio a causa della mancanza di motivazione. Il fatto che non abbia potuto essere raggiunta una maggioranza semplice fra gli Stati membri a favore della proposta non è considerato come una motivazione adeguata; infatti, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, qualsiasi rifiuto di misure proposte deve essere giustificato. Le altre due cause sono state ritirate dai ricorrenti. Un riassunto dettagliato di queste decisioni appare nel documento di lavoro.

Nel corso del 2005 sono state intentate sei nuove cause, di cui cinque davanti al Tribunale di primo grado e una davanti alla Corte di giustizia.

Nell'allegato S del documento di lavoro figura un elenco delle cause in materia di AD/AS ancora pendenti alla fine del 2005 dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado.

9. ATTIVITÀ NEL QUADRO DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO (OMC)

9.1. Risoluzione delle controversie in materia di antidumping, antisovvenzioni e salvaguardia

L'OMC prevede una procedura rigorosa per la risoluzione delle controversie tra i membri dell'Organizzazione in merito all'applicazione degli accordi dell'OMC.

Nel 2005 si è conclusa una procedura di risoluzione delle controversie, che ha confermato sostanzialmente l'impostazione della Comunità. La procedura riguardava le sovvenzioni della Repubblica di Corea nel settore dei DRAM.

Ulteriori dettagli vengono forniti nel documento di lavoro allegato alla presente relazione.

9.2. Altre attività nel quadro dell'OMC

I negoziati dell'Agenda di Doha per lo sviluppo si sono intensificati nel 2005 con le discussioni sulle proposte di testi giuridici concreti riguardanti i possibili cambiamenti. Oltre alle riunioni plenarie, la Comunità ha partecipato attivamente anche a riunioni bilaterali e multilaterali durante le quali si è discusso in modo approfondito delle varie proposte presentate con gli altri membri dell'OMC. In tale contesto, la Comunità ha mantenuto il suo impegno affinché si adottassero norme più rigorose riguardanti la trasparenza, l'applicazione e i riesami, si rendessero obbligatori la disposizione relativa all'applicazione del dazio inferiore³ e l'esame dell'interesse pubblico e si riducessero i costi per le parti che collaborano alle inchieste, difendendo una serie di proposte in tal senso. La Comunità è rimasta inoltre uno dei membri più attivi del gruppo di lavoro sui questionari e sui criteri generali di verifica creato su nostra iniziativa.

Sempre più paesi hanno appoggiato la posizione "di compromesso" proposta dalla Comunità per quanto riguarda le sovvenzioni nel settore della pesca. La Comunità si è pronunciata a favore di un meccanismo efficace in materia di applicazione e di trasparenza atto a garantire che tutti applichino correttamente le nuove discipline. Le discussioni sulle sovvenzioni industriali si sono progressivamente concentrate su un numero limitato di questioni sostanziali. A livello procedurale, la Comunità ha caldeggiato l'introduzione di regole perfezionate per le inchieste antidumping.

Parallelamente a queste attività, è regolarmente proseguito il lavoro delle commissioni antidumping, sovvenzioni, misure compensative e salvaguardia.

Nel dicembre 2005, i ministri hanno deciso a Hong Kong di intensificare e accelerare il processo negoziale, sulla base di proposte testuali particolareggiate, e di completare quanto prima l'analisi delle proposte. I ministri hanno inoltre incaricato il presidente del gruppo negoziale sulle norme di preparare testi consolidati su cui ci si baserà nella fase finale dei negoziati.

La disposizione relativa all'applicazione del dazio inferiore presuppone che le misure imposte dalla Comunità siano inferiori al margine di dumping o di sovvenzione, qualora tale tasso di dazio inferiore sia sufficiente ad eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

10. CONCLUSIONE

Il 2005 è stato il primo anno pieno della nuova Commissione allargata. È stato un anno "medio" per le attività di difesa del commercio per quanto riguarda l'apertura di nuove cause o il numero di misure istituite. Il numero di misure scadute nel corso dell'anno è tuttavia aumentato, riportando il numero di misure in vigore a 147 contro le 156 del 2004, rispecchiando la diversa fase del ciclo economico dell'economia globale rispetto alla fine degli anni '90. Si è comunque trattato di un anno "ricco e intenso" se si considera tutta una serie di altri elementi, come i preparativi per l'ulteriore l'allargamento dell'UE nel 2007 e il procedimento di salvaguardia riguardante i prodotti tessili e il salmone.

La presente relazione evidenzia che la CE ha utilizzato con moderazione i propri strumenti di difesa commerciale e ha riaffermato la propria preoccupazione di condurre le indagini in modo rigoroso e professionale. Al contempo, qualora si tratti di pratiche comprovate, la Comunità non esita ad adottare una posizione ferma riguardo a pratiche commerciali sleali. La trasparenza procede parallelamente all'applicazione rigorosa degli strumenti di difesa commerciale, i quali riflettono i cambiamenti apportati al quadro legislativo nel 2004 e nel 2005. La Commissione si impegna a mantenere questa linea di condotta anche in futuro.